

COMUNE DI VALSTAGNA
(Provincia di Vicenza)

R E G O L A M E N T O

PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'

ESTRATTIVA

NEL COMUNE DI VALSTAGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA NEL COMUNE DI VALSTAGNA

Art. 1 AMBITO E FINALITA'

Il presente regolamento, in armonia con le finalità dello Statuto Comunale, disciplina lo sfruttamento delle risorse minerarie quali marmo e materiali lapidei in genere, nell'ambito delle proprietà del Comune o appartenenti al demanio comunale di Uso Civico al fine di conseguire un corretto uso delle risorse, in un quadro di compatibilità con l'ambiente nelle sue componenti fisiche, paesaggistiche, naturalistiche e della massima conservazione della superficie silvo-pastorale produttiva.

Art. 2 COMPENSORI DI ESTRAZIONE

L'attività estrattiva come regolamentata dagli strumenti di pianificazione legislativi, viene consentita esclusivamente nell'ambito di compensori di estrazione con l'obiettivo di:

- a) contenere l'esercizio estrattivo nell'ambito ristretto di pochi siti, in un quadro di parsimoniosa gestione delle risorse minerarie in quanto limitate;
- b) razionalizzare la destinazione funzionale del territorio in relazione alla potenzialità e vocazione delle singole zone, anche sulla base della preesistenza di cave in attività o dismesse.

I compensori di estrazione sono così individuati:

- A) – Compensorio "POZZETTE";
- B) – Compensorio "MELAGO";
- C) – Compensorio "COL DEI REMI DI SOTTO".

I compensori di "Pozzette" e "Melago" vengono ritenuti idonei alla attività estrattiva, validi anche ai fini della prevista pianificazione di competenza regionale (PTRAC) e provinciale. Il Compensorio di "Col dei Remi di Sotto" viene individuato come compensorio ad esaurimento a medio termine, in considerazione delle valenze naturalistiche e sociali e ricreative / turistiche del territorio.

Art. 3 PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

Nell'ambito dei comprensori di cui al precedente art. 2 l'Amministrazione Comunale individua "unità cava" aventi ampiezza non superiore a 25/30.000 mq. comprensiva di eventuali aree accessorie di servizio al cantiere; l'individuazione delle suddette unità avviene con criteri coerenti con l'esigenza di tutela e massima economicità del demanio pubblico soggetto ad uso civico, ed avranno conformazione topografica funzionale alla corretta ed omogenea coltivazione del comprensorio ed alle contestuali operazioni di ricomposizione ambientale del sito.

L'area di coltivazione viene suddivisa in lotti annuali di circa 1000 mq., sulla base di un piano di coltivazione e di ricomposizione cui fare riscontro.

La durata del programma estrattivo non può essere inferiore a cinque anni.

I progetti di coltivazione, predisposti in conformità alla normativa in vigore, dovranno privilegiare l'assetto geomorfologico finale della ricomposizione ed a tal fine la Giunta Municipale, anche in corso d'opera, potrà disporre modifiche alla conformazione dei lotti annuali di estrazione sulla base di coerente rapporto tecnico a cura del tecnico esperto incaricato dal Comune.

Il 2° comma del presente articolo stabilisce che l'area di coltivazione venga suddivisa in lotti di circa 1000 (mille) mq., intendendo in tale modo porre dei limiti di superficie allo sfruttamento annuale; tale limite è stato posto con riferimento alle "cave normali", ossia alle cave che dispongono di due tipi di corsi commerciali (bianco e rosa Asiago).

Nel caso in cui, per precedenti coltivazioni nel giacimento sia presente soltanto un corso commerciale di ROSA ASIAGO (per avvenuto prelievo del BIANCO), appare corretto applicare un aumento della superficie annua utilizzabile che, sulla base delle osservazioni degli ultimi anni è ragionevole stabilire nella misura del 50% in più (1500 mq./anno).

Qualora per cause di ordine geologico emergano rilevanti ed eccezionali anomalie, asseverate dal tecnico esperti incaricato dal Comune, al coltivatore titolare della concessione regionale viene assegnata ulteriore superficie, compresa nel progetto esecutivo di coltivazione, nella misura massima di 1/3 del lotto annuale assegnato.

Altresì, se nell'esecuzione del progetto di coltivazione annuale emergano corsi di Rosso Asiago o Verdello rispetto a quelli tradizionali (che si intendono il bianco ed il rosa), si dovrà ridurre proporzionalmente l'area annualmente disponibile.

Tale riduzione viene stabilita nella misura del 30% in meno (700 mq. utilizzabili).

Qualora l'area della cava in concessione si presenti idonea, è possibile operare su due distinti fronti di cava fermo restando il limite massimo della superficie sfruttabile come previsto nel presente articolo e previa determinazione del canone annuo forfettario (a corpo) per lo sfruttamento del 2° "fronte di cava".

Art. 4 METODI DI UTILIZZO

L'Amministrazione Comunale utilizza le UNITA' CAVE con uno fra i seguenti modi:

- a) tramite contratto-convenzione a ditte singole od associate;
- b) a mezzo di società pubblico-private;
- c) direttamente.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la progettazione sarà a cura del Comune.

Art. 5 UTILIZZO TRAMITE CONTRATTO-CONVENZIONE

5.1 La Giunta Municipale, qualora intenda procedere alla assegnazione di aree per l'attività estrattiva, indice un'asta pubblica nelle forme e con le modalità stabilite dal Regolamento Comunale dei contratti in vigore.

Rimangono a carico dei concorrenti le eventuali spese di progettazione e di istruttoria.

5.2 Ove l'asta pubblica risultasse deserta o non si sia conclusa con l'assegnazione, l'Amministrazione Comunale procede mediante trattativa privata con chi ne fosse interessato.

5.3 La Giunta Municipale, con propria delibera assegna la nuova unità di cava al concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Ente.

Art. 6 ASTA PUBBLICA

Possono partecipare ad esperimenti di gara per l'assegnazione di una cava, ditte individuali o associate purchè in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritte all'apposita sezione delle ditte di escavazione marmo presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato (C.C.I.A.A.);
- abbiano assolto a tutti gli obblighi derivanti da altre concessioni rilasciate al titolare nel Comune di Valstagna;
- non abbiano subito condanne passate in giudicato in materia di cave;
- non versino in una fra le condizioni per le quali è posto divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'asta viene esperita col metodo previsto dal vigente Regolamento dei contratti del Comune.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base ai seguenti elementi:

- validità del piano di coltivazione e del piano di ricomposizione valutato nel suo contesto territoriale;
- corrispettivo offerto;
- l'affidabilità tecnico gestionale e le garanzie finanziarie offerte.

Il Concessionario viene scelto secondo i criteri di massima trasparenza.

Art. 7 AMPLIAMENTI DELLE UNITA' CAVA IN ESERCIZIO

Gli ampliamenti delle cave in esercizio, alla data del 31.12.1998, fermo restando la loro coerenza con i criteri e principi indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno interessare ambiti territoriali di superficie massima di 12.000 mq.

L'attuazione della programmazione estrattiva di cui all'art. 3, al fine di assicurare la maggiore razionalità e continuità logica nello sfruttamento delle risorse minerarie del comprensorio e garantire una corretta pianificazione degli interventi ricompositivi, avviene con priorità agli ampliamenti delle unità di cava in esercizio.

Per i concessionari di unità di cava appaltate mediante asta pubblica, nel cui contratto sottoscritto con l'Amministrazione è previsto trasferimento compensativo, è possibile autorizzare il trasferimento della superficie utile prevista in altri siti, individuati comunque nei tre comprensori di estrazione. Detti siti potranno essere reperiti in adiacenza a cave coltivate nei decenni scorsi, poi abbandonate e non ricomposte, in modo da conseguire una ottimale composizione e recupero pascolivo e arboreo. Detto trasferimento comporterà l'obbligo di ricomposizione dell'intero sito e non solo dell'area interessata alla coltivazione trasferita.

Per le coltivazioni in corso, conferite mediante trattativa privata, è consentito ulteriore ampliamento che deve essere individuato a non oltre ml. 200 dalla cava in coltivazione. Tale ampliamento può essere concesso all'accertarsi dell'inesistenza di materiale commerciabile, certificato con relazione di geologo abilitato e confermato dal tecnico esperto incaricato dal Comune. Tale ipotesi dovrà essere limitata alla superficie non ancora coltivata a condizione che il canone sia stato corrisposto almeno per un triennio.

Data la particolarità del predetto ampliamento, viene stabilito l'aumento del 5% del canone annuo stabilito per la concessione della cava.

Gli ampliamenti possono essere richiesti in vista della scadenza temporale della concessione od in prossimità dell'esaurimento dell'area coltivabile e vengono assegnati a trattativa privata al concessionario, alle condizioni economiche e normative di cui al presente regolamento.

Alla scadenza della concessione regionale e in assenza di nuovo contratto-convenzione per un nuovo ampliamento, la ditta ha l'obbligo dell'immediato ripristino di tutte le aree di cava e delle relative pertinenze già ricomprese nella concessione, secondo le prescrizioni autorizzative; al concessionario in conseguenza della cessazione della cava e dei ripristini eseguiti, non spettano indennizzi di sorta o diritti alcuno.

Art. 8 CANONI DI CONCESSIONE

La convenzione – contratto fra il Comune e l'imprenditore è annuale ed è a titolo oneroso e comporta il pagamento dei seguenti corrispettivi:

- a) canone annuo fortettario (a corpo) per lo sfruttamento di un fronte di cava, nella misura che all'inizio di ogni anno la Giunta stabilisce; la determinazione del canone avviene con l'obiettività nei riguardi sia degli interessi generali in ordine ai diritti di uso civico, sia nei riguardi dell'andamento generale del settore marmifero dell'Altopiano, delle legittime aspettative di remuneratività dell'impresa estrattiva e del rischio geologico del sito in esame;

- b) gli indennizzi di cui alla L.R. 44/82 sulla base delle misurazioni documentate che il tecnico incaricato produrrà entro il mese di dicembre di ogni anno;
- c) le imposte di legge;
- d) un risarcimento, da quantificarsi con apposita perizia tecnica, dovuto per il mancato utilizzo della superficie dell'area di cava, in quanto soggetto ad **“uso civico”**;

Il canone annuo è dovuto anche in caso di sospensione dell'attività, salvo giustificati motivi riconosciuti validi con provvedimento deliberativo dell'Amministrazione Comunale.

In assenza di cauzione gli importi dovuti verranno versati nelle casse comunali alle seguenti scadenze: **31 MARZO e 31 AGOSTO** dell'anno di competenza.

Art. 9 – ATTIVAZIONE DEI LAVORI E CONDOTTA

9.1 La Giunta Comunale provvede a conferire ad un tecnico esperto in materia, apposito incarico per garantire la corretta attività estrattiva in esercizio nei comprensori, al quale spetta l'alta sorveglianza della corretta esecuzione dei piani di coltivazione e dei rispettivi piani di ricomposizione finale.

Al Tecnico esperto incaricato compete la periodica rendicontazione al Comune dello stato di avanzamento dei lavori estrattivi, la misurazione delle aree sottoposte a sfruttamento nel corso dell'anno e delle relative volumetrie commerciali estratte, la rilevazione e segnalazione di eventi imprevedibili condizionanti la regolare riuscita delle opere progettate; gli compete altresì il controllo periodico del posizionamento dei cippi perimetrali e dei punti fissi che dovranno essere sempre ben visibili nel perimetro di cava e riportati nella planimetria delle misure di fine anno.

Su richiesta del Sindaco, il Tecnico esperto incaricato partecipa alle ricognizioni che l'Amministrazione Comunale effettua nel corso dell'anno.

9.2 Il titolare della ditta è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle norme di prevenzione; l'area di cava nel suo perimetro di monte deve essere recintata con rete metallica o filo spinato a tre ordini, sorretti da robusti pali di castagno.

Nella strada di accesso in vicinanza della cava devono essere apposte regolari tabelle di pericolo e di divieto di transito.

9.3 E' fatto divieto realizzare depositi di materiale commerciale anche temporanei al di fuori del perimetro della concessione.

Il cantiere, per quanto consentito dalle esigenze operative, deve conservare un ordinato sviluppo evitando l'abbandono a rifiuto di macchinari ed attrezzatura obsoleta.

9.4 Il bosco incluso nella concessione segue le previsioni del piano di assestamento; il legname a qualunque titolo tagliato rimane a disposizione dell'Amministrazione Comunale che ne fissa le modalità di vendita.

9.5 Alle ditte concessionarie spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di servizio al cantiere.

Art. 10 PROVVEDIMENTI

Sono revocati tutti i precedenti provvedimenti regolamentari in materia estrattiva.

Art. 11 NORME FINALI

Sono vietate l'installazione in loco di frantoi ed il subaffitto.

E' prevista la risoluzione automatica del contratto nei seguenti casi:

- a) revoca od annullamento o decadenza dell'autorizzazione di cui alla Legge Regionale del 07.09.1982 n. 44 a qualsiasi causa dovuta;
- b) sospensione dei lavori per decisione del Concessionario o per ordine delle Autorità competenti per un periodo superiore a 12 mesi;
- c) mancato o ritardato pagamento dei corrispettivi per oltre un anno;
- d) perdita dei requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento;
- e) fallimento del concessionario.

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI:

Articolo	Descrizione	Pagina
01	Ambito e finalità	2
02	Comprensori di estrazione	2
03	Pianificazione dell'attività estrattiva	3
04	Metodi di utilizzo	4
05	Utilizzo tramite contratto – convenzione	4
06	Asta pubblica	4
07	Ampliamenti delle unità cava in esercizio	5
08	Canoni di concessione	5
09	Attivazione dei lavori e condotta	6
10	Provvedimenti	7
11	Norme finali	7